



COMUNE DI URAS

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

Seduta del **28/06/2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI E DELLE RELATIVE SCADENZE PER L'ANNO 2021.

L'anno **2021** addì **28** del mese di **Giugno** alle ore **21.30** è riunito in modalità telematica il Consiglio Comunale, di Prima convocazione, previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presenti
DORE ANNA MARIA	SI
MELIS ANTONIO	SI
SIDDI IGNAZIO	SI
PAU ROBERTO	SI
RIZZETTO ALDO TULLIO	SI
CABRAS FRANCESCO	SI
PIA SERGIO	NO
COTZA ORNELLA	SI
COTZA NICOLA	SI
ANDRIA FRANCESCA	SI
SERRA ANTONIO	SI
PIA MARCO	SI
GUARIENTI LUISA	SI
Totale	Presenti 12

Il Sindaco **D.ssa DORE ANNA MARIA**, che assume la Presidenza, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti in modalità telematica, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dr. FAMA' FRANCO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI E DELLE RELATIVE SCADENZE PER L'ANNO 2021.

VISTA la proposta n. 16/2021 del Responsabile del Settore Finanziario e Tributi che testualmente recita:

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l’Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 17/04/2014, il quale all’articolo 33 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dallo stesso Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 8 del 23-07.2020 e n. 27 del 28.12.2020 con la quali sono stati approvati rispettivamente il Piano Finanziario e le tariffe Tari per l’anno 2020;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 14 in data 28/06/2021, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, redatto dal Comune di Uras, sulla base dei dati ricevuti dall’Unione dei Comuni del Terralbese;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria, e pertanto l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

RICHIAMATI:

- l'articolo 106 del DL 34/2020 ha istituito il Fondo per le funzioni fondamentali (cosiddetto «fondone») destinato a sostenere le funzioni fondamentali dei comuni e delle province, anche concorrendo al mancato gettito delle entrate registrato a causa emergenza COVID-19;
- l'art. 39 del DL n. 104/2020, al fine di mettere in sicurezza, in ragione della crisi finanziaria provocata dall'Emergenza COVID-19, gli equilibri di parte corrente degli Enti Locali, ha stanziato ulteriori risorse;
- il D.M. 212342 del 02-11-2020 e il D.M. n. 59033 del 01.04.2021 che all'allegato 1 riconosce una quota di variazione di entrata (perdita) stimata del gettito Tari (per il Comune di Uras € 22518,26, di cui utilizzati a copertura del PEF 2020 € 1.805,73);
- la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza trasmessa al Ministero in data 27.05.2021 e dalla quale emergono risorse vincolate da destinare a riduzioni Tari pari a € 20.712,27;

RICHIAMATI, altresì:

- il D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni bis), in particolare l'articolo 6, che ha stanziato i fondi finalizzati alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013 o della Tari corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 688, della medesima legge, per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

- La nota di approfondimento e la bozza di riparto divulgata da IFEL in data 16.06.2021 e dal quale emerge un finanziamento per il Comune di Uras pari a € 8.643,00;

CONSIDERATO che tra le risorse di cui al punto precedente è stata riconosciuta una quota di variazione di entrata stimata, quale “perdita massima agevolazioni COVID-19 riconoscibile”, in conseguenza dell'emergenza economica collegata all'emergenza sanitaria;

VISTA la nota prot. n. 5093 del 22.06.2021 con la quale l'Amministrazione evidenzia le riduzioni da applicare e finanziate con i trasferimenti di cui sopra e che così si riassumono:

- in considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria Covid-19 e della emergenza economica che ha duramente interessato il territorio colpendo le attività commerciali e di riflesso anche le entrate delle famiglie, per il solo anno 2021, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 100%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
 - cat. 1;
 - cat. 8 – solo palestra;
 - cat. 10;
 - cat. 12;
 - cat. 13;
 - cat. 15;
 - cat. 16;
 - cat. 17;
 - b) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 2,5%, per le utenze domestiche con 1 e 2 componenti;
 - c) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 5%, per le utenze domestiche con 3 componenti;
 - c) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 10%, per le utenze domestiche con 4,5, 6 e più componenti;
- per il finanziamento delle riduzioni (complessivi € 28.250,41 – di cui € 13.114,02 riduzione utenze non domestiche) di cui al presente comma è assicurata attraverso il ricorso alle risorse di cui al l'articolo 106 del DL 34/2020, l'art. 39 del DL n. 104/2020 e art. 6 D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni bis);
 - le riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d) sono riconosciute d'ufficio.
 - le riduzioni saranno applicate esclusivamente per l'anno 2021;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su

quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

- 1) **di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 1) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5%;
- 2) **di stabilire** le seguenti scadenze per il versamento della TARI anno 2021:
 - prima rata 2 dicembre 2021;
 - seconda rata 16 gennaio 2022;
 - terza rata 16 marzo 2022;
 - quarta rata 16 maggio 2022;
 - quinta rata 16 luglio 2022;
 - rata unica scadenza 2 dicembre 2021;
- 3) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 4) **di stabilire**, in considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria Covid-19 e della emergenza economica che ha duramente interessato il territorio colpendo le attività commerciali e di riflesso anche le entrate delle famiglie, per il solo anno 2021, sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 100%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
 - cat. 1;
 - cat. 8 – solo palestra;
 - cat. 10;
 - cat. 12;
 - cat. 13;
 - cat. 15;
 - cat. 16;
 - cat. 17;
 - b) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 2,5%, per le utenze domestiche con 1 e 2 componenti;
 - c) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 5%, per le utenze domestiche con 3 componenti;
 - d) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 10%, per le utenze domestiche con 4,5, 6 e più componenti;

- il finanziamento delle suddette riduzioni (complessivi € 28.250,41 – di cui € 13.114,02 riduzione utenze non domestiche) è assicurato attraverso il ricorso alle risorse di cui al l'articolo 106 del DL 34/2020, l'art. 39 del DL n. 104/2020 e art. 6 D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni bis);
 - le riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d) sono riconosciute d'ufficio.
 - le riduzioni saranno applicate esclusivamente per l'anno 2021;
- 5) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 6) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;
- 7) **di dichiarare**, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta come sopra indicata;

Sentita l'illustrazione del punto all'ordine del giorno da parte del Sindaco;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, D.ssa Regina Cicu, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;

Conclusa la discussione

PROCEDUTO ALLA VOTAZIONE: PRESENTI E VOTANTI N. 12

- Voti favorevoli n. 12 (unanimità)

DELIBERA

- 1) **di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 2) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5%;
- 3) **di stabilire** le seguenti scadenze per il versamento della TARI anno 2021:
 - prima rata 2 dicembre 2021;
 - seconda rata 16 gennaio 2022;
 - terza rata 16 marzo 2022;
 - quarta rata 16 maggio 2022;
 - quinta rata 16 luglio 2022;
 - rata unica scadenza 2 dicembre 2021;
- 4) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 5) **di stabilire**, in considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria Covid-19 e della emergenza economica che ha duramente interessato il territorio colpendo le

attività commerciali e di riflesso anche le entrate delle famiglie, per il solo anno 2021, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 100%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:
- cat. 1;
 - cat. 8 – solo palestra;
 - cat. 10;
 - cat. 12;
 - cat. 13;
 - cat. 15;
 - cat. 16;
 - cat. 17;
- b) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 2,5%, per le utenze domestiche con 1 e 2 componenti;
- c) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 5%, per le utenze domestiche con 3 componenti;
- d) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota fissa e variabile, nella misura del 10%, per le utenze domestiche con 4,5, 6 e più componenti;
- il finanziamento delle suddette riduzioni (complessivi € 28.250,41 – di cui € 13.114,02 riduzione utenze non domestiche) è assicurato attraverso il ricorso alle risorse di cui al l'articolo 106 del DL 34/2020, l'art. 39 del DL n. 104/2020 e .art. 6 D.L. 73/2021 (c.d. Sostegni bis);
- le riduzioni di cui ai punti a), b), c) e d) sono riconosciute d'ufficio.
- le riduzioni saranno applicate esclusivamente per l'anno 2021;
- 6) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 7) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, con gli stessi risultati della precedente

- Voti favorevoli n. 12 (unanimità)

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

D.ssa DORE ANNA MARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. FAMA' FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, dal 07/07/2021 al 22/07/2021 .

Uras, li 07/07/2021

IL MESSO COMUNALE

PILLONI ELISA
